



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Prot. n. -0033753

In data 16 SET, 2016

Al Sigg. Gradini Luciano
Manzato Alida
Scarpa Bonazza Buora Paolo
Loro Sede

OGGETTO: Risposta all'Interrogazione prot. n° 0031728 del 19.08.2016 inerente la Torre campanaria.

Per quanto riguarda la questione del campanile del Duomo di Sant'Andrea Apostolo di Portogruaro, va evidenziato che a partire dal 2008 sono stati effettuati approfondimenti e ricerche storico - archivistiche dagli uffici comunali sulle notizie e documenti disponibili relativamente alla proprietà e alle vicende storiche del campanile della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, di cui si allega alla presente apposita relazione (ALLEGATO A).

Nel merito deve evidenziarsi che il Comune di Portogruaro esercitò fin dall'epoca di edificazione della chiesa di Sant'Andrea Apostolo e relativo campanile il diritto di giuspatronato. Va ricordato che il giuspatronato viene definito in genere come quel complesso di privilegi e di oneri che, per concessione della Chiesa, un tempo spettavano ai cattolici fondatori di una chiesa, di una cappella o di un beneficio, oppure a coloro che dai fondatori avevano legittimamente acquisito il diritto.

In genere lo *jus patronatus* era associato allo *jus presentandi*, cioè al diritto da parte del giuspatrono di presentare il sacerdote o il chierico destinato ad essere investito ovvero a possedere il beneficio, diritto peraltro sempre esercitato nel corso dei secoli dalla Comunità di Portogruaro.

Sulla base di tale diritto di giuspatronato la Comunità di Portogruaro dovette nel corso dei secoli anche farsi carico del mantenimento della chiesa, che divenne particolarmente oneroso a partire dal 1586, quando con bolla papale del 26 marzo 1586 la sede vescovile venne traslata da Concordia a Portogruaro, trasformando la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in chiesa cattedrale, ospitando anche le funzioni religiose presiedute dal Vescovo e dal Clero Capitolare.

Tra gli oneri da affrontare per diritto di giuspatronato, rilevante divenne per la Comunità di Portogruaro quello della ricostruzione della chiesa di Sant'Andrea Apostolo, per la quale vennero impiegati ben quarant'anni, vale a dire un arco temporale ricompreso tra il 1793 e il 1833.

A quest'opera si aggiunsero anche alcuni interventi di sistemazione e restauro del campanile della chiesa.



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Nel 1876, in particolare, presentandosi la necessità di dover intervenire sul campanile della chiesa per restaurarne la cuspide, la rappresentanza comunale deliberò di demolire la sua sommità, allora costituita da una cuspide in legno foderata in piombo, ricostruendola in muratura con una contestuale sopraelevazione del campanile stesso, che da m. 47,50 di altezza passò a m. 59,00.

Tale intervento venne realizzato a cura e spese del Comune sia per obblighi di giuspatronato sia soprattutto per disposizioni specifiche di leggi allora in vigore.

Per una corretta contestualizzazione storica degli eventi, si rinvia a quanto determinato dalla promulgazione della Legge 13 maggio 1871, n. 214, la così detta *Legge delle Guarentigie* e, per quanto riguarda la situazione degli edifici di culto, la Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e relativo regolamento 5 giugno 1871, n. 267.

Al diritto di giuspatronato il Comune di Portogruaro rinunciò formalmente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31 ottobre 1951.

Il R.D. n. 383/1934 che prevedeva tra le spese obbligatorie per i comuni quelle per la "*conservazione degli edifici inerenti al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi*", fu poi abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In tutti gli atti consultati nell'Archivio Storico Comunale dal 1817 al 1937 il bene è sempre denominato *Campanile* e viene sempre associato alla Chiesa di Sant'Andrea rispetto alla quale mantiene nel tempo un carattere di "*unità inseparabile*".

Nell'inventario del 1933 dei beni immobili del Comune di Portogruaro, comprendente i beni in piena proprietà del Comune, in dominio pubblico, in usufrutto o in uso soltanto, conservato presso l'Archivio Storico Comunale al Progr. 1549, anno 1933, busta 15, il campanile, così come la chiesa di Sant'Andrea, non risulta inserito.

Dalle ricognizioni effettuate presso l'Archivio di Stato di Venezia l'ultimo possessore del bene, al catasto Napoleonico (1807), risulta essere la *Fabbrica della Chiesa Parrocchiale di S. Andrea*, dai catasti storici non si rileva alcuna variazione successiva nella proprietà.

Per quanto riguarda, poi, la denominazione riportata del bene, esso passa da *Torre Maggiore*, nel Catasto Napoleonico, a *Campanile*, nel Catasto Austro-Italiano.

La *Fabbriceria* o *Fabbrica della Chiesa Parrocchiale di S. Andrea*, istituita fin dal 1792 in funzione della ricostruzione della chiesa di Sant'Andrea, a seguito del Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica del 1929 (*Patti Lateranensi*) perse la natura di ente patrimoniale per diventare un organo amministrativo della chiesa stessa che assumeva la personalità giuridica col titolo di *Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Portogruaro*, alla quale i beni afferenti alla Fabbriceria vennero catastalmente intestati.

Si rammenta che nel 1948 i Patti Lateranensi furono anche riconosciuti costituzionalmente ed il principio concordatario è così ribadito all'art. 7 della Costituzione Italiana: "*Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani*".



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



Nel 1937, a seguito del terremoto dell'ottobre 1936, il Comune di Portogruaro venne chiamato ad intervenire sul Campanile del Duomo con delle opere di rinforzo.

Gli atti di questi anni seguono le disposizioni dettate dal R.D. 3 marzo 1934 n. 383 *Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale*, norma abrogata.

Anche in questo caso quindi l'intervento veniva effettuato per disposizioni di legge dello Stato e non per diritto di proprietà.

Negli atti del Comune il Campanile del Duomo viene definito "*Torre Civica*" e "*di proprietà comunale*" per la prima volta solo nei documenti dagli anni Sessanta del XX secolo senza riferimento ad alcun titolo di proprietà o a norma di legge specifica, quindi *sine titulo*.

Nel 1962 lo stato di degrado e la progressiva inclinazione del campanile determinarono la necessità di realizzare un intervento di consolidamento delle fondazioni e del paramento murario, intervento regolarmente effettuato su progetto dell'arch. Mario de Götzen dell'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi di un contributo ministeriale e di un mutuo con la Cassa di Risparmio di Venezia. In questo frangente il campanile venne definito "*Torre civica*" e "*di proprietà comunale*".

Nel 1963 il "*campanile romanico*" di Piazza del Duomo venne inserito nell'elenco dei beni di proprietà comunale da trasmettere alla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia per l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 4 della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 *Tutela delle cose d'interesse artistico e storico*.

Va precisato che lo scopo della legge era quello di sottoporre i beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico alla vigilanza del competente Ministero e non quello di fare acquisire al patrimonio degli enti ulteriori beni.

Probabilmente, tale riconoscimento ha indotto l'inserimento del bene nell'inventario comunale senza che il Comune ne avesse titolo.

Da allora comunque il bene ha incominciato a comparire negli elenchi comunali ricognitivi dei beni di proprietà dell'Ente, da ultimo nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 7 ottobre 1997 avente per oggetto la "*Riclassificazione dei beni inseriti nel patrimonio dell'Ente*", senza alcun riferimento a un titolo di proprietà.

Nel 1984 venne firmato tra Stato Italiano e Santa Sede l'Accordo di Villa Madama, noto anche come *Nuovo Concordato*, a cui seguì la Legge 20 maggio 1985 n. 206 che approvava le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici. Con la legge 20 maggio 1985 n. 222 *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*, all'art. 29 venne stabilito: "*Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico. Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico*".



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



civilmente riconosciuto. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi." In particolare all'art. 30: "Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi". Venne poi stabilito all'art. 31: "Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 29 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia."

La qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto venne conferita alla *Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo* in Portogruaro, ai sensi della succitata Legge n. 222/1985, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 23 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987).

In forza del Decreto, nel dicembre 1987 la Diocesi di Concordia Pordenone procedette alla volturazione al Catasto Edilizio Urbano, tra gli altri beni, anche della chiesa di S. Andrea Apostolo, Battistero e Campanile, individuati in mappa al Foglio 26 lettere C (Battistero), D (Chiesa) ed E (Campanile) in categoria E/7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti).

Tali beni, come peraltro risulta anche dalle visure catastali, vennero trascritti in quanto erano già in proprietà della *Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo* in Comune di Portogruaro, che veniva dal Decreto estinta a favore della *Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo* in Comune di Portogruaro, alla quale, come detto, veniva contestualmente conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Seguì quindi la nota di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia in data 31 dicembre 1987 (Registro d'Ordine n. 829 eseguito in data 11 gennaio 1989).

Da tali atti risulta quindi che la *Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo* di Portogruaro è proprietaria del campanile per disposizione di legge dello Stato, sulla base del succitato Decreto del Ministero dell'Interno, che risponde ai trasferimenti previsti dagli articoli 29 e 30 della Legge 20 maggio 1985 n. 222 relativamente a beni già costituenti il patrimonio iniziale della parrocchia (art. 5 del D.M. 23 dicembre 1986).

Dopo varie fasi e aggiornamenti progettuali nel dicembre 2014 venne protocollato agli atti comunali il progetto esecutivo dell'opera, che prevedeva un importo complessivo di Euro 1.970.000,00.

Il progetto definitivo dell'intervento ottenne anche l'autorizzazione all'esecuzione da parte della Soprintendenza competente in data 04 ottobre 2011 (prot. com. n. 0047456 del 12.10.2011).



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



In data 8 luglio 2011, rep. n. 9191, il Comune di Portogruaro e la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo sottoscrissero una *Convenzione relativa ai lavori di consolidamento e restauro della Torre Campanaria attigua al Duomo di S. Andrea in Portogruaro* nella quale si convenne tra l'altro:

- *Il Comune e la Parrocchia concordano nella funzione di culto e pubblica, nonché nel valore monumentale della Torre Campanaria attigua al Duomo di S. Andrea, già riconosciuto dal M.P.I. - Soprintendenza ai Monumenti di Venezia - con notifica n. 61 inviata al Comune di Portogruaro in data 27 maggio 1963.*
- *Le parti riconoscono che il Comune ha da lungo tempo provveduto alle opere di conservazione e manutenzione del bene, avendo comunque la Parrocchia di S. Andrea libero accesso per l'uso del bene per le proprie finalità di religione e di culto.*
- *Il Comune si impegna a svolgere, a propria cura e spese, ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile, provvedendo altresì a tutte le incombenze del caso (nulla osta, autorizzazioni civili e canoniche, etc.) compreso il reperimento di fondi pubblici e/o privati, rimanendo inteso che le quote eccedenti detti contributi saranno ricercate dalle parti e definite in appositi accordi.*

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 124 del 05 luglio 2011 approvò la Convenzione, indicando nel Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Guido Andrea Anese, l'assuntore di tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo, dirigente proponente dell'atto.

La Convenzione venne sottoscritta per la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo dal parroco pro tempore, Mons. Pietro Cesco, e per il Comune di Portogruaro dal Segretario Generale dell'Ente, dott.ssa Maria Teresa Miori, quest'ultima intervenuta, per disposizione del Decreto del Sindaco n. 24 prot. n. 0047491 del 13.10.2010, in sostituzione del Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Guido Andrea Anese, (soggetto che aveva espresso parere di regolarità tecnica favorevole sulla suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 05.07.2011 di approvazione della convenzione stessa, di cui era estensore e designato firmatario) che in data 08 luglio 2011, giorno della sottoscrizione dell'atto, era assente per ferie.

Nella Convenzione venne evidenziato come la Torre Campanaria fosse indicata negli atti del Comune di Portogruaro come "*bene di proprietà dell'Ente e da ultimo, con D.G.M. n. 60 del 07 Ottobre 1997 avente per oggetto "Riclassificazione dei beni inseriti nel patrimonio dell'Ente"*". Si ribadisce tuttavia che tale inserimento non risulta suffragato da relativo titolo di proprietà e, essendo l'inventario comunale, un mero atto elencativo e ricognitivo, che per legge non può costituire certificativi/ dichiarativo/ attributivo del titolo di proprietà, fa sì che un tanto si riverberi sulla convenzione stessa e sui suoi applicativi.

D'altro canto nell'inventario dei beni immobili del Comune risalente al 1933 il campanile non è ricompreso e agli atti nulla risulta essere intervenuto in merito ad un'acquisizione successiva del bene da parte del Comune di Portogruaro.

Va inoltre evidenziato che nel caso del campanile non si può parlare di un *bene pubblico demaniale* rientrante nei casi dei *beni della Nazione*, necessari per le esigenze della collettività (strade, fiumi, porti, ecc.).



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia



In assenza del titolo di proprietà del bene da parte del Comune di Portogruaro e in presenza di atti e intestazioni, effettuati su disposizioni di leggi dello Stato, che riconducono il bene in proprietà della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Portogruaro, l'impiego di risorse finanziarie pubbliche su un bene di altrui proprietà possono essere effettuate solo previo reperimento di contributi e/o finanziamenti da enti terzi a ciò finalizzati come, ad esempio, quelli concernenti i beni per il culto (L.R. 20 agosto 1987, n. 44).

L'impiego di risorse proprie di bilancio dell'Ente pubblico, senza incorrere nella ripetizione per danno erariale, necessita che l'Ente si ponga in funzione sostitutiva, su inerzia/inadempienza del proprietario, nel superiore interesse della tutela della pubblica sicurezza con ripetizione della somma spesa dal terzo.

Pur comprendendo la difficoltà di comprensione delle nuove norme sul pareggio di bilancio (il patto di stabilità è stato sostituito dal pareggio di bilancio), è noto che vi sono dei limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le somme eventualmente disponibili dell'avanzo devono essere utilizzate prima di tutto in conformità al principio della titolarità del bene.

L'intervento di messa in sicurezza della torre campanaria è stato inserito all'interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12.04.2016, in considerazione delle problematiche per la pubblica incolumità legate alla situazione statica del manufatto.

I lavori dovranno però essere realizzati prioritariamente con l'impiego di fondi statali e/o regionali finalizzati al ripristino delle opere di culto e a tal fine il comune ha iniziato un proficuo dialogo con la Curia della Diocesi di Concordia – Pordenone, che si è posta quale referente, finalizzato al reperimento di risorse e alla soluzione del problema.

La possibilità di utilizzi di spazi finanziari prevista nella legge di stabilità per il 2016, oltre ai presupposti di legittimità sopra esposti, prevedeva l'obbligo di appaltare l'opera entro il 31.12.2015 e la chiusura della stessa entro il 31.12.2016, tempistica inattuabile per l'intervento in oggetto.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Maria Teresa Senatore

